

**PERCORSI FORMATIVI DI MASSAGGIATORE E
DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI**

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia.

L'operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore o in alternativa possesso di qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di Istruzione Formazione Professionale;

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Monte ore minimo 1200 complessive di cui:

- 550 ore riservate all'area dei linguaggi, storico-socio-economica, matematica - scientifica, tecnologica;
- 450 ore riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali;
- 200 ore di alternanza.

4. ACCERTAMENTI FINALI

Le prove si svolgono avanti ad una commissione d'esame composta da:

- Direttore dell'Ente di formazione in qualità di presidente
- Due docenti del corso in qualità di commissari
- Commissario nominato dalla DG Sanità della Regione Lombardia
- Commissario nominato dalla DG Istruzione Formazione Lavoro della Regione Lombardia

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza almeno del Presidente e di tre commissari.

Gli Enti di Formazione devono provvedere ad inviare richiesta di nomina della Commissione alla UO Attuazione delle Riforme - Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro - Via Cardano, 10 - 20124 Milano, almeno 30 giorni prima della data d'esame, allegando il relativo calendario.

Sono ammessi alle prove finali gli allievi che, a conclusione del ciclo formativo abbiano acquisito le competenze di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici a giudizio dell'equipe dei docenti.

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una "prova scritta" e una "esercitazione pratica".

La frequenza dei corsi è obbligatoria, non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze pari al 10% del percorso frequentato.

5. TITOLO RILASCIATO

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

6. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SUI CORSI

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica in professioni sanitarie.

Docenti: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

L'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12/9/2008. In ogni caso per acquisire il titolo di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, occorrerà superare l'esame finale di cui al punto 4.

Ogni Ente accreditato valuta la documentazione prodotta dal richiedente e riconosce corrispondenti crediti formativi per l'ammissione al percorso di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'Ente di formazione accreditato. Il responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente è il garante di tutto il processo di riconoscimento e dovrà debitamente compilare il modello 5 previsto dal d.d.u.o n.9837/08.